



COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82

Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013

C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

e-mail tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it

piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net



SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA ED AMBIENTE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Piovene Rocchette, 27-08-2015

Prot. n. **12141**

Rep. n. 20150010196 del 09-07-2015

Pratica edilizia n. PCR - 19 - 2015

PERMESSO DI COSTRUIRE N. PC / 41 / 2015

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E SOPRAELEVAZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE, AI SENSI DELLA L.R. 32/2013

Localizzazione: VIA TRENTO// - 36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI),

Individuazione catastale: sez. U fog. 5 map. 1528 sub. 3, sez. U fog. 5 map. 1528 sub. 1, fog. 5 map. 1528 sub. 1, fog. 5 map. 1528 sub. 9, sez. U fog. 5 map. 1528 sub. 4, sez. U fog. 5 map. 1528 sub. 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA ED AMBIENTE

- in riferimento alla richiesta presentata in data 09-07-2015 al prot. n. 20150010196 intesa ad ottenere il permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- vista l'autocertificazione relativa alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie prevista dall'art. 20 – comma 1 – del D.P.R. 380/2001;
- vista la proposta motivata del responsabile del procedimento;
- visti:
 - il vigente P.I., le relative norme tecniche di attuazione ed il regolamento edilizio;
 - la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia privata e particolarmente le leggi n. 1150/42, n. 10/77, n. 47/85 e la L.R. n. 61/85
 - il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

rilascia **PERMESSO DI COSTRUIRE**

al Sig. DECOS S.R.L. 02406710240 VIA CIMA DODICI N. 10 - 36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI), per l'esecuzione delle opere di RISTRUTTURAZIONE E SOPRAELEVAZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE, AI SENSI DELLA L.R. 32/2013, quali risultano dagli allegati elaborati grafici che, debitamente vistati, formano parte integrante del presente atto, con le seguenti prescrizioni:



COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82

Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013

C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

e-mail tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it

piovenerochette.vi@cert.ip-veneto.net



prescrizioni igienico/sanitarie, requisiti generali, divulgate dal Dipartimento Prevenzione ULSS:

Le strutture edilizie che delimitano locali abitabili devono garantire **adeguate prestazioni termo-igrometriche**, proteggendo i ponti termici ed evitando surriscaldamenti da soleggiamento estivo, fenomeni di umidità, in modo da consentire condizioni di benessere per gli occupanti e prevenire lo sviluppo di muffe. Per prevenire l'immissione negli ambienti abitativi di umidità e di gas radon risalente dal sottosuolo, i locali con pavimento e/o pareti contro terra devono essere isolati dal terreno da vespaio ventilato naturalmente (a camera d'aria o a ciottolame) o da intercapedine, comunicanti direttamente all'esterno con griglie di protezione antinsetto e roditori, distribuite in modo da favorire riscontri d'aria trasversali e/o l'effetto di tiraggio; vanno sigillate le vie di possibile penetrazione verticale in corrispondenza di intercapedini, scarichi e passaggi di tubazioni; è inoltre raccomandato porre a livello del vespaio anche una guaina impermeabile al radon. Nella relazione illustrativa dell'intervento devono essere documentati gli accorgimenti adottati per evitare fenomeni di umidità e muffe, e le misure adottate per garantire il rispetto dei limiti indicati nella pubblicazione "Who Handbook on indoor Radon. A Public Health Perspective -2009", che raccomanda livelli di radon inferiori a 100 Bq/m³ precisando che laddove non risulta possibile rispettare questo limite, il livello non deve comunque superare i 300 Bq/m³.

Le zone con pericolo di caduta devono essere protette da parapetti con altezza minima di 100 cm, misurata in corrispondenza della punta del gradino nel caso di ringhiere di scale. In presenza di dislivelli superiori a 6 m è opportuno che il parapetto abbia altezza di almeno 110 cm. Il parapetto che protegge zone con possibile presenza di bambini o di disabili deve essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro e non favorire l'arrampicamento (rif. UNI 10809). Le finestre devono avere la soglia ad altezza di 1 m. Negli edifici esistenti soggetti a vincolo storico-tipologico può essere mantenuta l'altezza esistente se la soglia è di almeno 85 cm e la somma altezza + spessore del davanzale non inferiore a 130 cm; diversamente occorre prevedere un'adeguata protezione contro la caduta.

I locali abitativi principali (residenza e direzionale) devono avere finestratura con caratteristiche di veduta, che assicuri un fattore di luce diurna medio (FLDm) almeno pari a 0,02-0,03 e con quota apribile almeno pari ad 1/8 della superficie in pianta del locale, distribuita in modo da favorire riscontri trasversali. I locali commerciali ed artigianali (produttivi) devono rispettare i requisiti di finestratura indicati nella DGR 1887/97. Le superfici vetrate devono essere facilmente identificabili e di documentata "sicurezza antinfortunistica" (rf. Norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle vetrate e Dlgs 21.03.2004 n. 172) e quelle che costituiscono barriera verso il vuoto, se non altrimenti protette, devono essere di documentata "sicurezza antisfondamento". L'apertura delle finestre dovrà risultare agevole al altezza d'uomo (H=m. 1.50-1.80).

Le superfici vetrate lungo i percorsi devono essere facilmente identificabili e di documentata "sicurezza antinfortunistica", con riferimento alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle vetrate, e tenuto conto delle disposizioni del D.Lgs. 21.03.2004 n. 172 (se infrante non devono produrre schegge taglienti); quelle che costituiscono barriera verso il vuoto, se non altrimenti protette, devono essere di documentata "sicurezza antisfondamento". Per l'abitabilità dovrà essere presentata certificazione attestante le caratteristiche sopra descritte. L'apertura delle finestre dovrà risultare agevole ad altezza d'uomo (H = 1.5*1.80 m).

Le scale in funzione della destinazione d'uso devono rispettare i seguenti valori

	Uso collettivo (pubblico condominiale) (1)		Uso privato principale (1)		Uso privato secondario (2)
	Di nuova costruzione	Ristrutturazione x motivate ragioni	Di nuova costruzione	Ristrutturazione x motivate ragioni	
Larghezza utile minima (3)	120 cm	110 cm	100 cm	80cm	60cm
Altezza corrimani	90/100 cm	90/100 cm	90/100 cm	90/100 cm	90/100 cm
Pedata (4)	30 cm	30 cm	25 cm	25 cm	22 cm
Relazione pedata/alzata	2a + p = 62/64 cm	2a + p = 62/64 cm	2a + p = 62/64 cm	2a + p = 62/64 cm	2a+p=62/64cm
Modalità di raccordo tra le rampe (5)	Pianerottolo di lato minimo per alla larghezza della rampa	Pianerottolo di lato minimo pari alla larghezza della rampa ogni 15 gradini	Pianerottolo di lato minimo pari alla larghezza della rampa	Pianerottolo o gradini a ventaglio	Pianerottolo o gradini a ventaglio

1- Ogni rampa deve avere un numero di gradini massimo di 15. In caso di pianerottolo intermedio a rampe consecutive senza cambiamento di direzione, la misura del pianerottolo deve essere almeno pari a p + 62 cm (pedata + lunghezza del passo in piano), negli altri casi deve avere lato minimo almeno pari alla larghezza della rampa. Il bordo dei gradini, in corrispondenza della pedata, deve essere del tipo antiscivolo (ad es. con applicazione di strisce adesive).

2- Ammesse scale a chiocciola di diametro non inferiore a 120 cm, con gradini di angolo minimo di 30° e alzata max di 25 cm. Le alzate possono essere tamponate solo con pedate >=25 cm.

3- Misurata tra interno ringhiera e parete o interno altra ringhiera, oppure tra parete e parete (rif. UNI 10803)

4- In corrispondenza delle linee di camminamento, misurata a 30 cm dall'interno ringhiera o dalla parete e al netto di eventuali sovrapposizioni (rif. UNI 10803); in ogni caso deve essere assicurata una pedata minima di 20 cm nelle scale ad uso collettivo e di 10 cm in quelle ad uso privato principale.

5- I gradini a ventaglio, ove ammessi, possono essere realizzati con gradini aventi angoli di 45°, 30°, 22° e devono rispettare il criterio della pedata minima.

Il vano scala condominiale deve essere ventilabile con finestra o lucernario di superficie di almeno 1/8 di quella in pianta del vano scale.

I locali accessori carenti o privi di finestre apribili devono essere dotati di aspirazione meccanica; il dispositivo di aspirazione, se intermittente, deve essere collegato all'accensione della luce (ambienti ciechi) o all'apertura della porta (ambienti con illuminazione naturale) e garantire almeno un ricambio d'aria del locale per ogni utilizzo nei servizi igienici. Va garantita l'immissione di aria compensativa anche mediante canalizzazioni.

L'installazione degli impianti a servizio degli edifici è soggetta al rispetto del D.M.22.01.2008 n. 37 (impianti classificati all'art. 1 comma 2).



COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82

Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013

C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

e-mail tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it
piovenerochchette.vi@cert.ip-veneto.net



Per gli impianti termici devono essere rispettati i necessari requisiti di ventilazione/aerazione dei locali, e di scarico dei prodotti della combustione all'esterno (di regola sopra il tetto dell'edificio), secondo la vigente normativa (DPR 412/1993 e succ.int. DM 16/04/1996, UNI 7129).

Per gli apparecchi di cottura deve essere previsto l'allontanamento all'esterno dei prodotti della combustione e dei vapori/odori di cottura, captandoli mediante cappa collegata a canna di esalazione con sbocco diretto all'esterno. Gli impianti a combustione alimentati a legna o da altri combustibili solidi, sia generatori di calore sia apparecchiature per la cottura di cibi, con potenza inferiore a 35KW devono essere installati secondo i requisiti indicati nella norma UNI 10683 del 2005. Il canale da fumo, il camino e la canna fumaria devono essere idonei al convogliamento dei prodotti della combustione, impermeabili ai fumi e adeguatamente isolati termicamente. I prodotti della combustione devono essere espulsi all'esterno, sopra il manto del tetto, con comignolo posizionato in modo da garantire un'efficiente dispersione e diluizione dei prodotti della combustione, secondo distanze indicate nella norma UNI 7129. I contenitori di GPL vanno di regola installati all'esterno degli ambienti abitativi, salvo diversa previsione delle norme vigenti.

L'autorimessa deve rispettare le norme del DM 01/02/1986. I locali abitativi (soggiorno, camera, ...) non devono comunicare direttamente con l'autorimessa, ed occorre quindi prevedere un vano intermedio ventilabile con finestra o canne di ventilazione. L'autorimessa deve essere separata da locali a diversa destinazione, compreso il percorso di collegamento con i locali dell'abitazione, da strutture almeno REI 60. Le comunicazioni ammissibili devono essere protette con porte metalliche piene, o soluzioni equivalenti, a chiusura automatica ed "a tenuta d'aria" per evitare il passaggio di gas di scarico, vapori di combustibile, ecc... La superficie di aerazione naturale complessiva (permanente+apribile) deve essere pari ad almeno 1/30 e quella permanente pari ad almeno 1/100 della superficie in pianta del locale e distribuita in alto ed in basso per garantire un omogeneo ricambio dell'aria; non sono ammessi né impianti a combustione, a fiamma libera o stagni, né comunicazioni dirette con locali ove si detengono o si usano sostanze infiammabili o esplosive. È ammessa la comunicazione con locali con impianti a gas metano di portata termica nominale non superiore a 35 kW, solo se protetta con porta REI120.

I materiali e gli impianti impiegati nella costruzione dei fabbricati civili devono garantire adeguati requisiti di protezione acustica dai rumori provenienti da unità immobiliari contigue, da calpestio, da traffico veicolare e da impianti tecnologici installati nel fabbricato (per esempio impianti per il condizionamento dell'aria), secondo quanto di seguito indicato (art. 8 del DM 5-7-1975 e DPCM 5-12-1997):

Requisiti di protezione acustica in opera tra distinte unità immobiliari e nei confronti dell'esterno		Residenza e strutture ricettive	Attività commerciali, direzionali, ...	Attività scolastiche	Attività sanitarie
Potere fonoisolante strutture di separazione tra unità immobiliari	R'w	50 dB	50 dB	50 dB	55 dB
Livello di rumore di calpestio normalizzato (strutture orizzontali)	Ln,w	63 dB	55 dB	58 dB	58 dB
Isolamento acustico di facciata (serramenti e pareti esterne)	Danni»	40 dB	42 dB	48 dB	45 dB
Rumorosità massima immessa da impianti tecnologici condominiali o installati in altre unità immobiliari				U,	LfSOK
Livello rumore impianti a funzionamento discontinuo: scarichi idraulici, bagni, rubinetteria, ascensori,...				-	35dBA
Livello rumore impianti a funzionamento continuo: impianti riscaldamento, areazione, condizionamento,...				25dBA	-

I materiali utilizzati per la pavimentazione dei percorsi collettivi, esterni ed interni, devono avere caratteristiche idonee a prevenire inciampi e scivolamenti accidentali, compresa la situazione di presenza di acqua un caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, garantendo nel tempo questo requisito.

Le acque meteoriche dei tetti vanno disperse localmente nel suolo (es. pozzo disperdente,...), prevedendo di norma (nel caso di presenza di un'area verde/orto superiore ai mq. 100) lo stoccaggio per il riuso per la gestione del verde. Il dimensionamento dello stoccaggio deve considerare la superficie del giardino/orto (è necessario 1 mc. di acqua al giorno ogni mq. 200 di giardino) e le dimensioni della copertura (un tetto di mq. 100 può fornire 7-10 mc./mese di acqua nel periodo estivo, mentre con un acquazzone di 10 mm/mq. di precipitazione può accumulare 1 mc. di acqua). Per contenere la proliferazione delle zanzare il sistema di smaltimento delle acque piovane dei piazzali e delle strade, deve evitare la presenza di ristagni (ad es. prevedendo un fondo drenante per i tombini) che possano costituire habitat favorevole alla riproduzione di tali insetti..

Per l'agibilità il direttore dei lavori dovrà presentare alla S.V. una relazione tecnica, corredata di documentazione fotografica, che attesti la corretta esecuzione, come da progetto, dei manufatti fognari; tale documentazione è necessaria affinché la S.V. possa rilasciare l'autorizzazione allo scarico, ai sensi della L.152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente permesso di costruire è rilasciato, inoltre, alle seguenti condizioni:

- I lavori dovranno iniziare entro UN ANNO dalla data di notifica del presente permesso. Il termine entro il quale deve essere presentata richiesta per il certificato di abitabilità/agibilità a seguito dell'ultimazione dei lavori non può essere superiore a TRE ANNI da quella del loro inizio.
- Delle date di inizio e fine lavori dovrà essere data comunicazione scritta.
- Dovrà essere presentata denuncia scritta dei nominativi del direttore dei lavori e dell'esecutore degli stessi, i quali dovranno firmare per accettazione la denuncia di inizio dei lavori.



COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82

Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013

C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

e-mail tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it

piovenerochchette.vi@cert.ip-veneto.net



- *Nel cantiere dovrà essere posto in posizione ben visibile dall'esterno un tabellone di adeguate dimensioni nel quale saranno riportati:*
 - *l'oggetto e la destinazione dell'intervento;*
 - *gli estremi del permesso di costruire;*
 - *il nome del progettista, del direttore dei lavori, dell'assuntore dei lavori e il titolare della concessione edilizia;*
 - *il nominativo dell'installatore degli impianti(e dell'eventuale progettista), ai sensi della legge n. 46/90 e del d.p.r. 447/91;*
 - *l'eventuale nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art.3, comma 6° del D. lgs. n. 494/96.*
 - *Per le opere di cui all'art.1 della legge 1086/71 (opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica) è fatto obbligo, secondo quanto previsto dalla stessa legge 1086/71, dalla L.R. n. 11/2001, nonché dall'art. 65 del D.P.R. 380/2001, al costruttore di presentare denuncia al Comune prima di iniziare i lavori ed al committente di presentare al comune, al termine dei lavori il certificato di collaudo, onde ottenere il certificato di abitabilità/agibilità. Si richiamano inoltre gli altri obblighi di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2001.*
 - *Prima dell'inizio dei lavori oggetto del presente permesso di costruire, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a trasmettere al Comune la seguente documentazione relativa all'impresa esecutrice dei lavori prevista dall'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 09.04.2008 n.81:*
 - *certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;*
 - *documento unico di regolarità contributiva;*
 - *dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 445/2000), relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, nonché relativa al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*
- L'obbligo di consegnare la documentazione sopra indicata sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.*
- Si ricorda che, in assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.***
- *Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata inoltre la documentazione prevista ai sensi dell'art.1 della Legge n. 10/91 sul risparmio energetico (art. 125 D.P.R. 380/2001).*
 - ***In caso di riutilizzo di materiale da scavo come sottoprodotto, prima dell'inizio dei lavori di scavo, il proprietario o l'appaltatore deve comunicare all'ARPAV e al Comune la dichiarazione in merito al rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1 dell'art. 41 bis del D.L. 69/2013, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98, utilizzando il modello 1 allegato alla nota della Regione prot. 397711 del 23.09.2013 (D.L. 19.06.2013, n. 69, convertito in legge 9.08.2013, n. 98 - terre e rocce da scavo, articoli 41 e 41bis – Indirizzi Operativi).***
 - *Nessuna variante rispetto al progetto approvato potrà essere realizzata senza l'acquisizione preventiva dei necessari provvedimenti autorizzativi.*
 - *Si ricorda che ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 per le nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali nonché per gli interventi sugli edifici esistenti che influiscono sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati è necessario richiedere il certificato di agibilità entro 15 giorni dalla data di fine lavori al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.*



COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82

Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013

C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

e-mail tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it

piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net



- *Il presente permesso di costruire non comporta limitazioni dei diritti di terzi (art. 11 del D.P.R. 380/2001).*

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato nel presente permesso, si rimanda leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA-EDILIZIA ED AMBIENTE
arch. Pier Antonio Dal Brun



COPIA per Albo Pretorio

Si certifica che il presente provvedimento è stato affisso all'albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____.

Piovene Rocchette, li _____

Il messo comunale

